Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 120 del 25 maggio 1995 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 maggio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 59

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1995, n. **190**.

Regolamento di attuazione dell'art. 2, secondo comma, e dell'art. 4, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti finali di competenza di organi ed uffici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, e alla individuazione dei responsabili delle unità organizzative.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 6 aprile 1995, n. 190.

Regolamento di attuazione dell'art. 2, secondo comma, e dell'art. 4, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti finali di competenza di organi ed uffici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, e alla individuazione dei responsabili delle unità organizzative.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994, n. 944/1994;

Vista la comunicazione al presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota del 12 dicembre 1994, n. 140;

ADOTTA
il seguente regolamento

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi ed uffici dell'amministrazione della pubblica istruzione sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di competenza dell'amministrazione della pubblica istruzione devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nella allegata tabella, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione della pubblica istruzione abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione della pubblica istruzione, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante, entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nonché il disposto di cui agli articoli 18 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità normalmente utilizzate, indicando nell'atto relativo le esigenze che giustificano la deroga.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione possono essere fatti valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non può comunque determinare la proroga del termine finale.

Art. 6.

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti comprendono i tempi necessari per l'acquisizione dei pareri obbligatori e si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'amministrazione della pubblica istruzione, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il Ministro della pubblica istruzione provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo, il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i casi e i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono modificati in conformità.

Art. 7.

Acquisizione obbligatoria di pareri di valutazioni tecniche di organi o di enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini

previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche, agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per un periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale, il Ministro della pubblica istruzione individua, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; procede altresì, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento. Fino a quando il Ministro della pubblica istruzione non avrà provveduto, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvede di volta in volta ad individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.

Art. 8

Parere facoltativo del consiglio di Stato

1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazione tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 9.

Unità organizzativa responsabile del procedimnto

1. Relativamente agli uffici centrali dell'amministrazione, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è la divisione o l'ufficio competente indicati nella tabella allegata al presente regolamento.

2. Relativamente agli uffici periferici dell'amministrazione (provveditorati agli studi e sovrintendenze scolastiche regionali), l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è l'ufficio periferico stesso, se non risulti articolato in divisioni o uffici dirigenziali. Qualora detti uffici periferici risultino articolati in divisioni o uffici dirigenziali, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è la divisione o l'ufficio dirigenziale competente, risultante dai provvedimenti formali di organizzazione.

3. Relativamente agli organi ed enti sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione: istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ivi compresi i convitti nazionali, gli educandati femminili, le accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, i conservatori di musica e gli istituti superiori per le industrie artistiche; istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.); Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze (B.D.P.); Centro europeo dell'educazione di Frascati (C.E.D.E.); Museo della scienza e della tecnica di Milano; distretti scolastici, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, è l'organo o l'ente stesso. Gli enti e le istituzioni con personalità giuridica adegueranno i propri statuti alle disposizioni della legge n. 241/1990.

Art. 10.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria è di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n.241 e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15.

Art. 11.

Integrazioni e modificazioni del presente regolamento

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, il Ministro della pubblica istruzione verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 12.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è pubblicato nel Bollettino ufficiale, parte I, del Ministero della pubblica istruzione. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Art. 13.

Cessazione di efficacia

Dalla data di entrata in vigore presente regolamento cessa di avere efficacia il decreto ministeriale 11 luglio 1991, n. 212, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero, parte I, del 4-11 luglio 1991, n. 27-28, concernente la medesima disciplina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 aprile 1995

Il Ministro: LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1995
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 70

TABELLA A

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - TERMINI
(L. 2/8/1990, n. 241, art.2, comma 2, e art.4, comma 1)

ACCREDITAMENTO FONDI AI PROVVEDITORATI AGLI STUDI E ALLE SOVRINTENDENZE SCOLASTICHE
Termine per l'adozione (gg): 120

Uffici responsabili

D.G.del Personale	Uff.II Rag.
D.G.Istr.Elementare	Uff.Rag.
D.G.Second. I^ Grado	Uff.Rag.
D.G.Istr.Classica,Scient.e Mag.	Uff.Rag.
D.G.Istr.Tecnica	Uff.Contabilità
D.G.Istr.Professionale	Div. 5
Ispet.Istr.Artistica	Div. 7
Ispet.Educazione Fisica e Sport.	Div. I
Servizio Scuola Materna	Uff.Contabilità

ALIENAZIONE EDIFICI SCOLASTICI E DI BENI DI PROPRIETA' DI ENTI VIGILATI (AUTORIZZAZIONE)
Termine per l'adozione (gg.) 210
Norm.: L.517/77; R.D.2392/29

Uffici responsabili:

D.G.del Personale	Div.16
D.G.Istr.Classica,Scient.e Magistr.	Div. 5

ASSEGNAZIONE ALLO STATO DI PERSONALE NATO-PASSAGGIO PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ORGANI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA
Termine per l'adozione(gg) 70
Norm.: L.98/71; L.801/77

Uffici responsabili:

D.G. del Personale Div. 4

ASSEGNAZIONE ASSISTENTI LINGUE STRANIERE A SCUOLE STATALI ITALIANE
Termine per l'adozione (gg): 40
Norm.:L.844/54;D.P.R.740/49;L.1177/52;L.124/53;D.P.R.911/59;L.3/57
T.U.297/94

Uffici responsabili:

D.G.Scambi Culturali Div. I

ASSEGNAZIONE NUOVI EDIFICI SCOLASTICI
Termine per l'adozione (gg): 180
Norm.: L.1188/27

Uffici responsabili:

Provveditorato agli Studi

ASSENSO MINISTERIALE AL TRASFERIMENTO O AMPLIAMENTO DI SEDE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NON STATALI DI ISTRUZIONE SECONDARIA E ARTISTICA
Termine per l'adozione (gg): 90
Norm.: T.U. 297/94

Uffici responsabili:

D.G.Istr.Media non statale Div. 2
Ispett.Istr.Artistica Div. 1 - 2

ASSENSO MINISTERIALE SOSTITUZIONE RAPPRESENTANTE LEGALE SOGGETTO GESTORE SCUOLE NON STATALI
Termine per l'adozione (gg): 60
Norm.: T.U. 297/94

Uffici responsabili:

D.G.Istr.Elementare Div. 6

D.G.Istr.Media non Statale	Div. 2
Ispett.Istr.Artistica	Div. 1 - 2

ATTRIBUZIONE ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE
Termine per l'adozione (gg): 90
Norm.: L.153/88

Uffici responsabili:

D.G.del Personale	Div. 4 - 5
Provveditorato agli Studi	
Sovrintendenza Scolastica	

AUTORIZZAZIONE ALLA SPERIMENTAZIONE
Termine per l'adozione (gg): 210
Norm. T.U.297/94

Uffici responsabili:

D.G.Elementare	Div. 3
D.G.Secondaria I Grado	Div. 1
D.G.Istr.Classica,Scient:e Mag.	Div. 4
D.G.Istr.Tecnica	Div. 1
D.G.Istr.Professionale	Div. 1
D.G.Istr. Media non Statale	Div. 4
Ispett.Istr.Artistica	Div. 5
Ispett.Educazione Fisica e Sportiva	Div. 1
Servizio Scuola Materna	Div. 1

AUTORIZZAZIONE CORSI DI CULTURA MAGISTRALE
Termine per l'adozione (gg).: 180
Norm.: R.D.1297/28; T.U.577/28; T.U. 297/94

Uffici responsabili:

D.G.Istr.Elementare	Div. 3
Servizio Scuola Materna	Div. 1

AUTORIZZAZIONE GESTIONE SCUOLE STRANIERE IN ITALIA
Termine per l'adozione (gg): 120
Norm.: L.1636/40; C.n.329/86; T.U. 297/94; D.P.R. 389/94

Uffici responsabili:

D.G.Scambi Culturali Div. 3

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE AL MUTAMENTO ORARIO SETTIMANALE UFFICIALE DELLE LEZIONI DEL LICEO LINGUISTICO
Termine per l'adozione (gg): 40
Norm.: D.M.31/7/73

Uffici responsabili:

D.G.Istr.Media non Statale Div. 3

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE A CANDIDATI PRIVATISTI PER PROVA DI LEZIONE PRATICA SCUOLA MAGISTRALE
Termine per l'adozione (gg): 40
Norm.: D.M.30/5/34; O.M.annuale

Uffici responsabili:

D.G.Istr.Classica,Scient.e Mag. Div. 2
D.G.Istr.Media non Statale Div. 3

AUTORIZZAZIONE INCARICHI DI MISSIONE
Termine per l'adozione (gg): 35
Norm.: T.U. 3/57; L.836/73

Uffici responsabili:

D.G.del Personale Div. 4

COLLOCAMENTO A RIPOSO
Termine per l'adozione (gg): 180
Norm.: T.U.3/57; T.U.1092/73; T.U. 297/9

Uffici responsabili:

D.G. del Personale Div. 7
Ispett.Istr.Artistica Div. 4
Provveditorato agli Studi
Sovrintendenza Scolastica

COMANDI, RINNOVI, COLLOCAMENTO FUORI RUOLO E UTILIZZAZIONE IN ALTRI COMPITI

Termine per l'adozione(gg): 180
Norm.: T.U.3/57; D.P.R.1077/70; R.D.740/40; L.215/67;T.U.297/94; L.400/88; R.D. 1100/24; D.P.R.266/87; D.L.29/93; L.146/92

Uffici responsabili:

D.G. del Personale	Div. 4-5-9
D.G.Istr.Elementare	Div. 4-7
D.G.Secondaria I Grado	Div. 2-4
D.G.Istr.Classica,Scient.e Mag.	Div. 3-5
D.G.Istr.Tecnica	Div. 3
D.G.Istr.Professionale	Div. 2
Ispett.Istr.Artistica	Div. 1-2-3-4-
Ispett.Educ.Fisica e Sportiva	Div. 2
Servizio Scuola Materna	Div. 2

CONCESSIONE DEL RICONOSCIMENTO LEGALE, PAREGGIAMENTO, PARIFICA A SCUOLE NON STATALI DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA, ARTISTICA E STIPULA DI CONVENZIONI CON SCUOLE ELEMENTARI E MAGISTRALI

Termine per l'adozione (gg): 300
Norm.: R.D.1297/28; T.U.297/94

Uffici responsabili:

D.G. Elementare	Div. 6
D.G.Istr.Media non Statale	Div. 2
Ispett.Istr.Artistica	Div. 1-2
Provveditorato agli Studi	

CONFERMA IN RUOLO

Termine per l'adozione (gg): 90
Norm.: T.U.3/57; T.U.297/94

Uffici responsabili:

D.G.del Personale	Div. 4
D.G.Istr.Elementare	Div. 1
D.G.Secondaria I Grado	Div. 3
D.G.Istr.Classica,Scient. e Mag.	Div. 1-5
D.G.Istr.Tecnica	Div. 3
D.G.Istr.Professionale	Div. 2
Ispett.Istr.Artistica	Div. 1-2-3-4
Provveditorato agli Studi	

CONGEDI E ASPETTATIVE

Termine per l'adozione (gg): 60
Norm.: T.U.3/57; L.1204/71; L.903/77; L.421/92; D.L. 29/93; T.U. 297/94; D.P.R.395/88; L.37/90; L.537/93

Uffici responsabili:

D.G.del Personale	Div. 4-5-7
Ispett.Istr.Artistica	Div. 1-2-4
Ispett.Educazione Fisica e Sportiva	Div. 2
Provveditorato agli Studi	
Sovrintendenza Scolastica	

CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE SCOLASTICHE
Termine per l'adozione (gg): 150
Norm.: L.942/66

Uffici responsabili:

Ispett.Educazione Fis. e Sportiva	Div. 1

CONTRIBUTI E SUSSIDI AD ENTI E SOGGETTI GESTORI DI ISTITUZIONI
Termine per l'adozione (gg): 150
Norm.: R.D.1297/28; T.U. 297/94

Uffici responsabili:

D.G.Istr.Elementare	Div. 2-6-Uff.Rag.
D.G.Istr.Media non Statale	Div. 2
Ispett.Educazione Fisica e Sportiva	Div. 1
Servizio Scuola Materna	Div. 1

CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONI PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE
Termine per l'adozione (gg): 120
Norm.: L.88/58

Uffici respponsabili:

Ispett.Educazione Fisica e Sportiva	Div. 1

CONTROLLO E APPROVAZIONE DELIBERE ENTI VIGILATI
Termine per l'adozione (gg): 60
Norm.: T.U.297/94

Uffici responsabili:

D.G.del Personale	Div. 9
D.G.Istr.Elementare	Div. 6-Uff.Rag.
Servizio Scuola Materna	Div. 3

DECADENZA DALL'IMPIEGO
Termine per l'adozione (gg): 180
Norm.: T.U.3/57; T.U.297/94

Uffici responsabili:

D.G.del Personale	Div. 7
D.G.Istr.Elementare	Div. 1-5
D.G.Istr.Secondaria I Grado	Div. 3
D.G.Istr.Classica,Scient. e Mag.	Div. 1- 3-5
D.G.Istr.Tecnica	Div. 3
D.G.Istr.Professionale	Div. 2
Ispett.Istr.Artistica	Div. 1-2-3-4
Provveditorato agli Studi	

DECRETI DI APPROVAZIONE PERIZIE DI VARIANTE
Termine per l'adozione (gg): 120
Norm.: L.412/91; L.488/86; L.430/91

Uffici responsabili:

D.G.del Personale	Div. 16

DECRETI FORMALI DI NOMINA
Termine per l'adozione (gg): 360
Norm.: T.U.3/57; D.P.R.686/57; T.U.297/94; D.P.R.748/72; L.301/84; L.869/82; L.341/86; L.37/90; L.21/91; L.79/84; L.72/85

Uffici responsabili:

D.G.del Personale	Div. 4-5
D.G.Istr.Elementare	Div. 1
D.G.Istr.Secondaria I Grado	Div. 2-3
D.G.Istr.Classica,Scient. e Mag.	Div. 1-5
D.G.Istr.Tecnica	Div. 3
D.G.Istr.Professionale	Div. 2
Ispett.Istr.Artistica	Div. 1-2-3-4
Provveditorato agli Studi	

DEVOLUZIONE FONDI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA
Termine per l'adozione (gg): 150
Norm.: L.430/91; L.488/86;L.412/91; L.493/93; D.L.610/94

Uffici responsabili:

D.G.del Personale	Div. 16

DICHIARAZIONE DI EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO
Termine per l'adozione (gg): 180
Norm.: R.D.1084/25; T.U.297/94

Uffici responsabili:

D.G.Istr.Media non Statale	Div. 3
Ispett.Istr.Artistica	Div. 1-2-3
Provveditorato agli Studi	

DIMISSIONI DAL SERVIZIO
Termine per l'adozione (gg): 90
Norm.: L.417/89; T.U.3/57; D.L.384/92; L.438/92; L.467/86; T.U.1092/73; T.U. 297/94; D.L. 503/92; L. 537/93

Uffici responsabili:

D.G.del Personale	Div. 7
D.G.Istr.Elementare	Div. 4
D.G.Istr.Secondaria I Grado	Div. 3
D.G.Istr.Classica,Scient. e Mag.	Div. 3-5
D.G.Istr.Tecnica	Div. 3
D,G.Istr.Professionale	Div. 2
Ispett.Istr.Artistica	Div. 1-2-3-4
Provveditorato agli Studi	

DISPENSA DAL SERVIZIO
Termine per l'adozione (gg): 120
Norm.: T.U.3/57; D.P.R. 1092/73; D.P.R. 503/92; L. 438/92; L.421/92; D.P.R. 246/48; DLCPS. 207/47; L. 833/78; D.P.R.209/87; D.P.R.686/57; T.U 297/94

Uffici responsabili:

D.G.del Personale	Div. 7
D.G.Istr.Elementare	Div. 4
D.G.Istr.Secondaria di I Grado	Div. 3
D.G.Istr.Classica,Scient. e Mag.	Div. 3-5
D.G.Istr.Tecnica	Div. 3
D.G.Istr.Professionale	Div. 2
Isptt.Istr.Artistica	Div. 1-2-3-4
Provveditorato agli Studi	

DONAZIONI E ATTI DI LIBERALITA'(AUTORIZZAZIONE)
Termine per l'adozione (gg): 180
Norm.: L.304/61; D.P.R. 766/55; R.D. 2440/23; R.D.827/24

Uffici responsabili:

D.G.del Personale	Div. 15
D.G.Istr.Elementare	Div. 6
D.G.Istr.Secondaria I Grado	Div. 3
D.G.Istr.Classica,Scient. e Mag.	Div. 1
D.G.Istr.Tecnica	Div. 1
D.G.Istr.Professionale	Div. 5
D.G.Scambi Culturali	Div. 1
Ispett.Istr.Artistica	Div. 7
Servizio Scuola Materna	Div. 2
Provveditorato agli Studi	

EQUO INDENNIZZO
Termine per l'adozione (gg): 120
Norm.: T.U.3/57; D.P.R.686/57; D.P.R.1092/73; L.312/80; L.472/87; D.P.R.349/94

Uffici responsabili:

D.G.del Personale	Div. 7
D.G.Istr.Elementare	Div. 7
D.G.Istr.Secondaria I Grado	Div. 4
D.G.Istr.Classica,Scien. e Mag.	Div. 5
D.G.Istr.Tecnica	Div. 3
D.G.Istr.Professionali	Div. 2
Ispett.Istr.Artistica	Div. 1-2-3-4
Ispett.Educaz.Fisica e Sportiva	Div. 3
Servizio Scuola Materna	Div. 3

ESONERO DAL SERVIZIO PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE
Termine per l'adozione (gg): 120
Norm.: L.326/84; L. 398/92; L.121/81; L.204/92; L.476/84; L.133/88; T.U.297/94

Uffici responsabili:

D.G.Istr. Elementare	Div. 4
D.G.Istr.Secondaria I Grado	Div. 2
D.G.Istr.Classica, Scient. e Mag.	Div. 3-5
D.G.Istr.Tecnica	Div. 3
D.G.Istr.Professionale	Div. 2
Ispett.Istr.Artistica	Div. 1-2-3-4
Ispett.Educazione fisica e Sportiva	Div. 2
Servizio Scuola Materna	Div. 2

GRADUATORIE CONCORSI PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE (APPROVAZIONE)
Termine per l'adozione(gg).:90
Norm.: T.U. 297/94

Uffici responsabili:

D.G.del Personale	Div. 3
D.G.Istr. Elementare	Div. 1
D.G.Istr.Secondaria I Grado	Div. 3
D.G.Istr.Classica,Scient. e Mag.	Div. 1-5
D.G.Istr.Tecnica	Div. 3
D.G.Istr.Professionale	Div. 2
Ispett.Istr.Artistica	Div. 1-2-3-4
Provveditorato agli Studi	
Sovruintendenza Scolastica	

INDENNITA' PRIMA SISTEMAZIONE
Termine per l'adozione (gg): 210
Nom.: D.P.R.422/77; L.385/78; D.P.R.567/78; D.P.R.344/83; D.P.C.M.13/4/84; D.P.R.13/86; D.P.R.269/87; T.U.297/94

Uffici responsabili

Provveditorati agli Studi

ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE
Termine per l'adozione (gg): 90
Norm.: R.D.2480/26; R.D.1185/34

Uffici responsabili:

Provveditorato agli Studi

LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE (PREZZO)
Termine per l'adozione (gg): 90
Norm.: L.219/64; T.U.297/94

Uffici responsabili:

D.G.Istr.Elementare	Div. 6

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESE ED INDENNITA' PER CORSI O ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO
Termine per l'adozione (gg): 60
Norm.: D.P.R.422/77; L.385/78; D.P.R.567/78; D.P.R.344/83; D.P.C.M. 13//4/84; D.P.R.13/86; D.P.R.296/87

Uffici responsabili:

D.G. del Personale	Uff.I Rag.
D.G.Istr.Elementare	Div. 3-Uff.Rag
D.G.Istr.Secondaria I Grado	Div. 1-U.R.
D.G.Istr.Classica,Scient. e Mag.	Div. 4
D.G.Istr.Tecnica	Div. 2-U.C.
D.G.Istr.Professionale	Div. 3-4
D.G.Scambi Culturali	Div. 4
Ispett.Istr.Artistica	Div. 5
Ispett.Educaz.Fisica e Sportiva	Div. 1
Servizio Scuola Materna	Div. 1
Provveditorato agli Studi	
Sovrintendenza Scolastica	

MOBILITA'INTERCOMPARTIMENTALE
Termine per l'adozione (gg): 150
Norm.: D.P.C.M.325/88; D.M.20/6/89; D.M.7/8/93

Uffici responsabili:

D.G.del Personale	Div. 4
Provveditorato agli Studi	

MOBILITA' INTERNA
Termine per l'adozione (gg): 210
Norm.: T.U.3/57; L.312/80; D.P.R.310/81; L.699/86; D.P.R.44/90; D.L.29/93

Uffici responsabili:

D.G.del Personale Div. 4

MOVIMENTO DIRIGENTI
Termine per l'adozione (gg): 120
Norm.: D.P.R.748/72; D.L.29/93

Uffici responsabili:

D.G.del Personale Div. 4

MUTAMENTO DELL'ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE NON STATALI DI ISTRUZIONE SECONDARIA (AUTORIZZAZIONE)
Termine per l'adozione (gg): 60
Norm.: T.U.297/94

Uffici responsabili:

D.G.Istr.Media non Statale Div. 2

NOMINA VINCITORI CONCORSO
Termine per l'adozione (gg): 40
Norm.: T.U.3/57; L.312/80; D.P.R. 686/57; L.869/82; D.L.29/93; D.P.R.748/72; L.341/86; L.37/90; L.21/91; L.79/84; L.72/85

Uffici responsabili:

D.G.del Personale Div. 4-5
D.G.Istr.Elementare Div. 1
D.G.Istr:Secondaria I Grado Div. 2-3
D.G.Istr.Classica,Scien. e Mag. Div. 1-5
D.G.Istr.Tecnica Div. 3
D.G.Istr.Professionale Div. 2
Ispett.Istr.Artistica Div. 1-2-3-4
Provveditorato agli Studi

ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA (COSTITUZIONE)
Termine per l'adozione (gg): 90
Norm.: T.U.297/94

Uffici responsabili:

Provveditorato agli Studi

PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI INCENTIVAZIONE
Termine per l'adozione (gg): 45
Norm.: R.D.2440/23; R.D.827/24

Uffici responsabili:

D.G.del Personale Uff.I Rag.

PAGAMENTO COMPENSI PER INCARICHI SPECIALI
Termine per l'adozione (gg): 45
Norm.: R.D.2440/23; R.D.827/24

Uffici responsabili:

D.G.del Personale Uff.I Rag.

PAGAMENTO COMPENSI PER PREMIO PRESENZA
Termine per l'adozione (gg): 45
Norm.: R.D.2440/23; R.D.827/24

Uffici responsabili:

D.G.del Personale Uff.I Rag.

PAGAMENTO EMOLUMENTI ARRETRATI A SEGUITO DI CONTRATTAZIONE SINDACALE
Termine per l'adozione (gg): 45
Norm.: R.D.2440/23; R.D.827/24

Uffici responsabili:

D.G.del Personale Uff. I Rag.

PAGAMENTO EMOLUMENTI ARRETRATI A SEGUITO DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
Termine per l'adozione (gg): 60

Norm.: R.D.2440/23; R.D.827/24

Uffici responsabili:

D.G.del Personale Uff.I Rag.

PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE
Termine per l'adozione (gg): 40
Norm.: R.D.2440/23; R.D.827/24

Uffici responsabili:

D.G. del Personale Uff.III Rag.

PAGAMENTO INDENNITA' DI RISCHIO DI MISSIONE AI CENTRALINISTI NON VEDENTI
Termine per l'adozione (gg): 45
Norm.: R.D.2440/23; R.D.827/24

Uffici responsabili:

D.G.del Personale Uff.I Rag.

PAGAMENTO INDENNITA' E SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI PERSONALE
Termine per l'adozione (gg): 45
Norm.: R.D.2440/23; R.D.827/24

Uffici responsabili:

D.G.del Personale Uff. I Rag.

PAGAMENTO INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE
Termine per l'adozione (gg): 45
Norm.: R.D.2440/23; R.D.827/24

Uffici responsabili:

D.G.del Personale Uff.I Rag.

PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
Termine per l'adozione (gg): 45

Norm.: R.D.2440/23; R.D.827/24

Uffici responsabili:

D.G.del Personale Uff.I Rag.

PAGAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA, ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI, ECC.
Termine per l'adozione (gg): 40
Norm: R.D.2440/23; R.D.827/24

Uffici responsabili:
D.G.del personale Uff.III Rag.

PAGAMENTO SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI
Termine per l'adozione (gg): 40
Norm.: R.D.2440/23; R.D.827/24

Uffici rèsponsabili:

D.G. del Personale Uff.III Rag.

PAGAMENTO SPESE PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI
Termine per l'adozione (gg): 45
Norm.: R.D. 2440/23; R.D.827/24

Uffici responsabili:

D.G. del Personale Uff.I Rag.

PAGAMENTO SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI
Termine per l'adozione (gg): 45
Norm.: R.D.2440/23; R.D.827/24

Uffici responsabili:

D.G. del Personale Uff.I Rag.

PAGAMENTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA CENTRALE E PERIFERICA

Termine per l'adozione (gg): 45
Norm.: R.D.2440/23; R.D.827/24

Uffici responsabili:

D.G. del Personale — Uff.I Rag.

PAGAMENTO SPESE PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE,ADATTAMENTO LOCALI, ECC.
Termine per l'adozione (gg): 40
Norm.: R.D.2440/23; R.D.827/24

Uffici responsabili:

D.G.del Personale — Uff.III Rag.

PAGAMENTO SPESE PER STUDI, INDAGINI E ATTIVITA'DI RICERCA IN CAMPO PEDAGOGICO
Termine per l'adozione (gg): 45
Norm.: R.D.2440/23; R.D.827/24

Uffici responsabili:

D.G. del Personale — Uff.I Rag.

PAGAMENTO SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
Termine per l'adozione (gg): 40
Norm.: R.D.2440/23; R.D.827/24

Uffici responsabili:

D.G. del Personale — Uff.III Rag.

PART-TIME
Termine per l'adozione (gg): 60
Norm.: D.P.C.M. 11/7/89

Uffici responsabili:

D.G. del Personale — Div. 4
Provveditorato agli Studi

PASSAGGI AD ALTRO PROFILO DELLA STESSA QUALIFICA

Termine per l'adozione (gg): 90
Norm.: D.P.R. 399/88

Uffici responsabili:

D.G. del Personale Div. 4
Provveditorato agli Studi

PASSAGGI DEL PERSONALE AD ALTRO RUOLO
Termine per l'adozione (gg): 120
Norm.: T.U.3/57; T.U. 297/94; D.P.R. 1077/70, D.L. 35/93; L.270/82

Uffici responsabili:

D.G. del Personale Div. 4-5
Provveditorato agli Studi

PASSAGGI DI SEDE E ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI
Termine per l'adozione (gg): 130
Norm.: D.L.29/93

Uffici responsabili:

D.G. del Personale Div. 5

PASSAGGIO DEL PERSONALE DI POLIZIA DI STATO E POLIZIA PENITENZIARIA
Termine per l'adozione (gg): 160
Norm.: D.L.443/92

Uffici responsabili:

D.G.del Personale Div. 4

PENSIONE DEFINITIVA E RILIQUIDAZIONE
Termine per l'adozione (gg): 365
Norm.: D.P.R.1092/73; L.523/54; L.177/76; L.336/70; L.903/77;L.438/92; L.537/93; L.29/79; L.59/91

Uffici responsabili:

D.G.del Personale	Div. 7
Ispett.Istr.Artistica	Div. 4
Ispett.Pensioni	Div. 2
Conservatori e Accademie	
Provveditorato agli Studi	
Sovrintendenza Scolastica	

PENSIONE PRIVILEGIATA E RILIQUIDAZIONE
Termine per l'adozione (gg): 210
Norm.: D.P.R.1092/73; L.472/87; T.U.3/57; L.312/80; L.834/81

Uffici responsabili:

D.G.del Personale	Div. 7
D.G.Istr.Elementare	Div. 7
D,G.Istr.Secondaria I Grado	Div. 4
D.G.Istr.Classica,Scient. e Mag.	Div. 1-5
D.G.Istr.Tecnica	Div. 3
D.G.Istr.Professionale	Div. 2
Ispett.Istr.Artistica	Div. 1-2-3-4
Ispett.Educaz.Fisica e Sportiva	Div. 3
Ispett.Pensioni	Div. 2
Servizio Scuola Materna	Div. 3

PENSIONE PROVVISORIA
Termine per l'adozione (gg): 60
Norm.: L.177/76; L.29/79; L.45/90; L.59/91; D.P.R.1092/73; D.P.R.138/86

Uffici responsabili:

D.G.del Personale	Div. 7
Ispett.Istr.Artistica	Div. 4
Conservatori e Accademie	
Provveditorato agli Studi	
Sovrintendenza Scolastica	

PERMANENZA IN SERVIZIO PERSONALE RUOLI PROVINCIALI
Termine per l'adozione (gg): 90
Norm.: D.P.R.503/92; L.421/92; T.U.297/94

Uffici responsabili:

Provveditorato agli Studi

PERMESSI SINDACALI
Termine per l'adozione (gg): 90
Norm.: L.249/68

Uffici responsabili:

D.G.del Personale	Div. 4
D.G.Istr.Elementare	Div. 4
D.G.Istr.Secondaria I Grado	Div. 3
D.G.Istr.Classica,Scient. e Mag.	Div. 1
D.G.Istr.Tecnica	Div. 3
D.G.Istr.Professionale	Div. 3
Ispett.Istr.Artistica	Div. 1-2-3-4
Ispett.Educaz.Fisica e Sportiva	Div. 2
Servizio Scuola Materna	Div. 1-2

PIANI DI STUDIO ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE (APPROVAZIONE)
Termine per l'adozione (gg): 90
Norm.: D.M. 29/1/79

Uffici responsabili:

Ispett.Istr.Artistica	Div. 1

POSIZIONE ASSICURATIVA I.N.P.S. E INDENNITA' UNA TANTUM
Termine per l'adozione (gg): 350
Norm.: D.P.R.1092/73; L.322/58

Uffici responsabili:

D.G.del Personale	Div. 7
Ispett.Istr.Artistica	Div. 4
Ispett.Pensioni	Div. 2
Provveditorato agli Studi	
Sovrintendenza Scolastica	

PRESA D'ATTO
Termine per l'adozione (gg): 300

Norm.: T.U.297/94

Uffici responsabili:

D.G.Istr.Media non Statale	Div. 2

PROROGA PERIODO DI PROVA
Termine per l'adozione (gg): 90
Norm.: L.467/86; L.576/70; L.88/76; L.312/80; T.U.3/57; D.P.R.686/57; T.U.297/94

Uffici responsabili:

D.G.del Personale	Div. 4
D.G.Istr.Elementare	Div. 1
D.G.Istr.Secondaria I Grado	Div. 3
D.G.Istr.Classica,Scient. e Mag.	Div. 1-5
D.G.Istr.Tecnica	Div. 3
D.G.Istr.Professionale	Div. 2
Ispett.Istr.Artistica	Div. 1-2-3-4
Provveditorato agli Studi	

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI A CARICO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NON STATALI
Termine per la procedura di adozione del provvedimento (gg): 150
Norm.: T.U. 297/94; R.D.1297/28

Uffici responsabili:

D.G.Istr.Elementare	Div. 6
D.G.Istr.Media non Statale	Div. 1
Ispett.Istr.Artistica	Div. 1-2

PROVVEDIMENTI STATO GIURIDICO PERSONALE AUSILIARIO EX O.N.A.I.R.C.
Termine per l'adozione (gg): 40
Norm.: T.U.3/57; D.P.R.686/57; L.546/77; L.463/78; T.U.297/94

Uffici responsabili.

Servizio per la Scuola Materna	Div. 2

RAPPORTI INFORMATIVI E GIUDIZI COMPLESSIVI
Termine per l'adozione (gg): 90
Norm.: L.312/80; T.U.3/57; D.P.R.1077/70; D.P.R.748/72; T.U.297/94

Uffici responsabili:

D.G.del Personale	Div. 6
Provveditorato agli Studi	
Sovrintendenza Scolastica	

RESTITUZIONE AI RUOLI DI PROVENIENZA
Termine per l'adozione (gg): 180
Norm.: T.U.3/57; L.209/87;T.U.297/94

Uffici responsabili:

D.G.Istr.Elementare	Div. 1-5
D.G.Istr.Secondaria I Grado	Div. 3
D.G.Istr.Classica,Scient. e Mag.	Div. 1-5
D.G.Istr.Tecnica	Div. 3
D.G.Istr.Professionale	Div. 2
Ispett.Istr.Artistica	Div. 1-2-3-4
Ispett.Educazione Fis.e Sportiva	Div. 2
Provveditorato agli Studi	

RIABILITAZIONE DEL PERSONALE
Termine per l'adozione (gg): 210
Norm.: T.U.3/57; T.U.297/94

Uffici responsabili:

D.G.del Personale	Div. 10
D.G.Istr.Elementare	Div. 5
D.G.Istr.Secondaria I Grado	Div. 5
D.G.Istr.Classica.Scient. e Mag.	Div. 1
D.G.Istr.Tecnica	Div. 6
D.G.Istr.Professionale	Div. 6
Ispett.Istr.Artistica	Div. 6
Ispett.Educaz.Fisica e Sportiva	Div. 2
Servizio Scuola Materna	Div. 1
Provveditorato agli Studi	

RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

Termine per l'adozione (gg): 120
Norm.: T.U.3/57; L.270/82;T.U.297/94

Uffici responsabili:

D.G.del Personale	Div. 5
D.G.Istr.Elementare	Div. 1-5
D.G.Istr.Secondaria I Grado	Div. 3-5
D.G.Istr.Classica,Scien. e Mag.	Div. 1-5
D.G.Istr.Tecnica	Div. 3-6
D.G.Istr.Professionale	Div. 2-6
Ispett.Istr.Artistica	Div. 1-2-3-4
Ispett.Educ.Fisica e Sportiva	Div. 2
Provveditorato agli Studi	

RICONOSCIMENTO DEL DIPLOMA DI BACCELLIERATO INTERNAZIONALE

Termine per l'adozione (gg): 240
Norm.: T.U.297/94

Uffici responsabili:

D.G.Scambi Culturali	Div. 3

RICONOSCIMENTO LEGALE,PAREGGIAMENTO, PARIFICA, PRESA D'ATTO DI SCUOLE NON STATALI (PASSAGGIO DI GESTIONE)

Termine per l'adozione (gg): 120
Norm.: T.U.297/94

Uffici responsabili:

D.G.Istr.Elementare	Div. 6
D.G.Istr.Media non Statale	Div. 2
Servizio Scuola Materna	Div. 1
Direttori Didattici	
Provveditorato agli Studi	

RICONOSCIMENTO PERSONALITA' GIURIDICA DI ASSOCIAZIONI E DI FONDAZIONI E MODIFICAZIONI

Termine per l'adozione (gg): 270
Norm.: C.C. artt. 12-17; L.13/91

Uffici responsabili:

D.G.del Personale	Div. 15
D.G.Istr.Elementare	Div. 6
D.G.Istr.Secondaria I Grado	Div. 3
D.G.Istr.Classica,Scient.e Mag.	Div. 1
D.G.Istr.Tecnica	Div. 1
D.G.Istr.Professionale	Div. 5
D.G.Istr.Media non Statale	Div. 1
D.G.Scambi Culturali	Div. 3
Ispett.Istr.Artistica	Div. 7
Servizio Scuola Materna	Div. 1

RICOSTRUZIONE CARRIERA
Termine per l'adozione (gg): 480
Norm.:L.312/80; D.P.R.310/81; D.P.R.344/83; L.366/70; L.23/86; R.D.L.1971/21; D.P.R.494/87; T.U.297/94

Uffici responsabili:

D.G.del Personale	Div. 4-5
Ispett.Istr.Artistica	Div. 1-2-4
Conservatori e Accademie	
Provveditorato agli Studi	

RILASCIO NULLA OSTA PROSECUZIONE STUDI ALUNNI ITALIANI PRESSO SCUOLE STRANIERE FUNZIONANTI IN ITALIA
Termine per l'adozione (gg): 60
Norm.: L. 69/86; T.U.297/94

Uffici responsabili:

D.G.Scambi Culturali	Div. 3

RISARCIMENTO DANNI AGLI ALUNNI INFORTUNATI (LIQUIDAZIONE)
Termine per l'adozione (gg): 90
Norm.: C.C. artt. 2043-2047-2048-2049; L.312/80

Uffici responsabili:

D.G.Istr:Elementare	Div. 6-Uff.Rag
D.G.Istr.Secondaria I Grado	Div. 7
D.G.Istr.Classica,Scien. e Mag.	Div. 7
D.G.Istr.Tecnica	Uff.Contabilità
D.G.Istr.Professionale	Div. 6-Uff.Cont.
Ispett.Istr.Artistica	Div. 1-2-3-7

Ispett.Educazione Fisica e Sportiva	Div. 2
Servizio Scuola Materna	Div. 2-Uff.Rag.

SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E ISTITUZIONI MUSICALI NON STATALI - APPROVAZIONE NOMINE DEL PERSONALE
Termine per l'adozione (gg): 60
Norm.: R.D.577/28; R.D.1297/28; R.D.1170/30

Uffici responsabili:

Provveditorato agli Studi

SPESE DI CURA (ANTICIPO)
Termine per l'adozione (gg): 100
Norm.: D.P.C.M. 5/7/65

Uffici responsabili:

D.G.del Personale	Div. 4-5

SPESE DI GIUDIZIO, LITI, ARBITRAGGI ECC. (LIQUIDAZIONE)
Termine per l'adozione (gg): 120
Norm.: L.1859/62; R.D.1612/33; L.103/79; R.D.1611/33

Uffici responsabili:

D.G.del Personale	Uff.III Rag.
D.G.Istr.Elementare	Uff.Rag
D.G.Istr.Secondaria I Grado	Div. 7
D.G.Istr.Classica,Scient..e Mag.	Div. 7
D,G.Istr.Tecnica	Uff.Cont.
D.G.Istr.Professionale	Div. 6
D.G.Media non Statale	Div. 1
Ispett.Istr.Artistica	Uff.Rag.
Ispett.Educazione Fisica e Sportiva	Div. 2
Servizio Scuola Materna	Div. 3

STATI DI SERVIZIO
Termine per l'adozione (gg): 90
Norm.: T.U.3/57; T.U.297/94

Uffici responsabili:

D.G. del Personale	Div. 4-5
Ispett.Istr.Artistica	Div. 4
Provveditorato agli Studi	

STIPULA CONTRATTI A TRATTATIVA O LICITAZIONE PRIVATA (CON PARERE C.d.S.)
Termine per l'adozione (gg): 180
Norm.: R.D. 2440/23; R.D.827/24; D.L.29/93; D.P.R.573/94; D.P.R.367/94; D.P.R.1403/71; L.47/94; L.82/94; L.118/85; D,P.R.422/72; D.L.490/94

Uffici responsabili:

D.G.del Personale	Div. 1-12-15-18
D.G.Istr.Elementare	Uff.Rag.
D.G.Istr.Secondaria I Grado	Uff.Rag.
D.G.Istr.Classica,Scient. e Mag.	Div. 6
D.G.Istr.Tecnica	Div. 5-U.C.
D.G.Istr.Professionale	Div. 4
D.G.Scambi Culturali	Div. 1-2-3-4-5
Ispett.Istr.Artistica	DIV. 4-5-7
Ispett.Educazione Fisica e Sportiva	Div. 1
Servizio Scuola Materna	Div. 1-3
Provveditorato agli Studi	
Sovrintendenza Scolastica	

STIPULA CONTRATTI IN ECONOMIA, A TRATTATIVA O LICITAZIONE PRIVATA (SENZA PARERE C.d.S.)
Termine per l'adozione (gg). 120
Norm.: R.D.2440/23; R.D.827/24; D.P.R.139/86; D.L. 29/93; D.P.R. 573/94; D.P.R.367/94; D.P.R.1403/71; L.47/94; L.82/94; L.118/85; D.P.R.422/72; D.L.490/94;

Uffici responsabili

D.G. del Personale	Div. 1-12-15-18
D.G.Istr.Elementare	Uff.Rag.
D.G.Istr.Secondaria I Grado	Uff.Rag.
D.G.Istr.Classica,Scient. e Mag.	Div. 6
D,G.Istr.Tecnica	Div. 5-U.C.
D.G.Istr.Professionale	Div. 4
D.G.Scambi Culturali	Div. 1-2-3-4-5
Ispett.Istr.Artistica	Div. 4-5-7
Ispett.Educazione Fisica e Sport.	Div. 1
Servizio Scuola Materna	Div. 1-3

Provveditorato agli Studi
Sovrintendenza Scolastica

TRASFERIMENTO D'UFFICIO PER INCOMPATIBILITA'
Termine per l'adozione (gg): 180
Norm.: T.U.297/94

Uffici responsabili:

D.G.del Personale	Div. 4-5
D.G.Istr.Elementare	Div. 5
D.G.Istr.Secondaria I Grado	Div. 3
D.G.Istr.Classica,Scient. e Mag.	Div. 3-5
D.G.Istr.Tecnica	Div. 3
D.G.Istr.Professionale	Div. 2-6
Ispett.Istr.Artistica	Div. 1-2-3-4
Provveditorato agli Studi	

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 si veda in nota alle premesse.

Note alle premesse:

La legge n. 241/1990 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». Gli articoli 2 e 4 così recitano:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti delle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Gli articoli 7, 8, 18 e 19 della legge n. 241/1990, citata, così recitano:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbano intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

«Art. 8. — 1. L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

«Art. 18. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'art. 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

«Art. 19. — 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dalla autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa».

— La legge n. 15/1968 reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme». Gli articoli 2 e 10 così recitano:

«Art. 2. *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).* — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge,

dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

«Art. 10 *(Accertamenti d'ufficio)*. — La buona condotta, l'assenza di procedimenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento.

Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultano attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare».

Nota all'art. 5:

«Art. 10. — 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento».

Nota all'art. 6:

— Gli articoli 16 e 17 della citata legge n. 241/1990 così recitano:

«Art. 16. — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizione di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

«Art. 17 — 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell ' amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16».

Nota all'art. 7:

— Per gli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota all'art. 6.

Nota all'art. 8:

— Per l'art. 16 della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota all'art. 6.

Note all'art. 10:

— L'art. 6 della legge n. 241/1990 così recita:

«Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione».

— Per l'argomento della legge n. 15/1968 si veda in nota all'art. 3.

95G0221

DOMENICO CORTESANI *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(7651371) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	338.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189